

## PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 471 E 730

La Commissione 12<sup>a</sup>, esaminati, per quanto di competenza, i disegni di legge in titolo; ritenuta condivisibile la finalità - che accomuna i provvedimenti esaminati - di adeguare il trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, così da innalzare il livello di deterrenza nei riguardi di condotte anti giuridiche sempre più diffuse, che incidono, tra l'altro, sul diritto fondamentale alla salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge n. 471 e vevolevi, in quanto compatibili, anche per il disegno di legge abbinato:

a) si valuti l'opportunità di mitigare il disposto del terzo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare eccessiva e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto;

b) si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito al disposto del secondo comma dell'articolo 348 del Codice penale, come modificato, che equipara nel trattamento sanzionatorio, in caso di morte o lesioni della persona assistita, due comportamenti caratterizzati da livelli di disvalore diversi: l'esercizio abusivo di una professione, certamente più grave in relazione alle sue astratte potenzialità lesive, e quello di un'arte sanitaria;

c) si valuti l'opportunità di accompagnare l'adeguamento delle sanzioni con misure intese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i rischi derivanti dal ricorso a figure sanitarie sprovviste della necessaria qualificazione.